



**Premesso che:**

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

**Visto** l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione

del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali,

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”,

**Considerato** che l'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

**Rilevato** che, ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

**Dato atto** che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato;

**Vista** la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

**Visto** il prospetto allegato di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità;

**Visto** l'allegato prospetto delle spese di personale (Allegato A), calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale, come da allegato;

**Verificato** che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (2022) € 391.510,45

Rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette = 22,85 %

Media aritmetica entrate correnti al netto FCDE € 1.713.605,01---

Dato atto che:

- il Comune di Palmas Arborea rientra nella fascia demografica b) da 1.000 a 1.999 abitanti, ai sensi dell'art. 3 del DM 17 marzo 2020,

-gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;

- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

- FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
A	0-999	29,50%	33,00%	33,50%
B	1000-1999	28,60%	33,00%	32,60%
C	2000-2999	27,60%	28,00%	31,60%
D	3000-4999	27,20%	26,00%	31,20%
E	5000-9999	26,90%	24,00%	30,90%
F	10000-59999	27,00%	19,00%	31,00%
G	60000-249999	27,60%	14,00%	31,60%
H	250000-1499999	28,80%	8,00%	32,80%
I	1500000>	25,30%	4,00%	29,30%

-sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

#### FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

#### FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **22,85%**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

**Rilevato** che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006,

**Calcolato** lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, come di presso indicato:

(Media entrate netto FCDE € 1.713.605,01 \* percentuale tabella 1 28,60) – (meno) Spese di personale 2022 € 391.510,45 = € 98.580,58

Calcolato l'incremento calmierato per gli anni 2020-2024, essendo stato fissato dalla normativa citata un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, per cui l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 € 407.786,41 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente (33% per l'anno 2022 su € 407.786,41) = € 134569,52

**Rilevato:**

-che a seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento teorico,

l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

-il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € **98.580,58**

**Vista** la Delibera di Giunta n. 94 del 29.12.2021, con cui è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, si è dichiarato che questo Ente non presenta situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale; ai sensi dell'art. l'art. 33 del d.lgs.165/2001 e, contestualmente, è stata approvata la nuova dotazione organica di presso indicata:

Area Amministrativa - categoria	Prof. Funzionale	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti alla data odierna
D	Istruttore Dir. Amministrativo - vicesegretario	1 tempo pieno	1	0
D	Assistente Sociale	1 tempo pieno	1	0
C	Istruttore Amministrativo	2 tempo pieno	1	1
C	Istruttore di	1 tempo pieno	1 (fino al	0

	vigilanza		30.04.2022)	
--	-----------	--	-------------	--

Area Tecnica - categoria	Prof. Funzionale	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti alla data odierna
<b>D</b>	Istruttore Dir. Tecnico	1 tempo pieno	1	0
	Istruttore tecnico	1 - 18 ore settimanali	0	1
<b>C</b>	Istruttore Tecnico	1	1	0
<b>B3</b>	Operaio specializzato B13	1 tempo pieno	0	1
<b>B1</b>	Operaio qualificato	1	0	1

Area Economico Finanziaria categoria	Prof. Funzionale	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti alla data odierna
<b>D</b>	Istruttore Dir. Finanziario	1	1	0
<b>C</b>	Istruttore Contabile	1	1	0

**Vista** la Delibera di Giunta n. 24 del 9.03.2022, con cui è stata approvata la modifica n. 1 al Programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 con cui, tra le altre disposizioni, è stata prevista per l'anno 2022 la seguente assunzione a tempo indeterminato:

1. Assunzione di n. 1 istruttore contabile cat. C, in sostituzione della dott.ssa Maria Sanna a decorrere presumibilmente dal mese di novembre 2022, da assumere tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2011 o utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso pubblico;

**Preso atto** che la procedura per l'assunzione in argomento non è stata avviata nel 2022,

**Ritenuto**, pertanto di riproporre anche per il corrente anno 2023 l'assunzione a tempo indeterminato e orario pieno di n. 1 istruttore inquadrato nell'Area degli istruttori ai sensi del CCNL 16.11.2022 (ex cat. C) con profilo professionale istruttore contabile o amministrativo – contabile, a decorrere presumibilmente dal mese di ottobre 2023, da assumere tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2011 o utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso pubblico, attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la responsabilità della procedura per l'assunzione in argomento,

**Preso atto** che con nota prot. N. 732 del 13.02.2023 il dipendente Onali Ignazio, inquadrato nell'Area degli operatori esperti ai sensi del CCNL 16.11.2022 con il profilo professionale di collaboratore tecnico (ex cat. B1), ha presentato le proprie dimissioni per pensionamento a decorrere dal 1.11.2023, con ultimo giorno di servizio il 31.10.2023,

**Ritenuto** di procedere alla sostituzione del dipendente dimissionario, in quanto è necessaria la presenza in servizio di n. 2 dipendenti con il profilo professionale di collaboratore tecnico per la rilevante estensione del territorio comunale che impone l'esecuzione di numerosi interventi di carattere manutentivo che, altrimenti, dovrebbero essere affidati all'esterno con rilevanti oneri per l'Ente,

**Dato atto** che questo Comune, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 247/77 del 3.10.2022, ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 collaboratore tecnico – cat. B3 giuridica a tempo indeterminato e ritenuto, per motivi di economicità in termini economici e di procedure di reclutamento, di procedere all'assunzione di n. 1 Operatore Esperto con profilo professionale Collaboratore tecnico a tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento della graduatoria in argomento, a decorrere dal prossimo 1.11.2023, attribuendo al Responsabile del Servizio Tecnico la responsabilità della procedura per l'assunzione in argomento,

**Dato atto** che, come affermato dal parere dell'ARAN CFL 205, che riprende quanto previsto dal comma 5 dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022, l'inquadramento del personale, vincitore o comunque utilmente collocato nelle graduatorie di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, deve avvenire secondo le previsioni della Tabella B di Trasposizione: in caso di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale della ex cat. B3 giuridica il dipendente verrà inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti e, *“con riguardo al trattamento economico, se l'assunzione avviene dopo il 1° di aprile 2023, si applicherà il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti”*;

**Considerato** che, per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Amministrazione non intende, ad oggi, effettuare alcuna assunzione di tale tipo per gli anni 2024 e 2025,

**Rilevato** che, come emerge dal dato testuale, il citato DM 17 marzo 2020 non contempla alcuna disposizione relativa al personale a tempo determinato, per il quale continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,

**Visto** l'art. 16 – 1 quater del D.L. 24 Giugno 2016, n. 113 (c.d. Decreto enti locali) convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160 il quale testualmente recita:

*“All'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente “ sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico di cui al D. Lgs. N. 267/2000”;*

**Dato atto** che, ai sensi del citato art. 16 – 1 quater del D.L. 24 Giugno 2016, n. 113, la spesa per l'istruttore direttivo tecnico cat. D – p.e. D.1, assunto per n. 30 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000, non rientra quindi nel tetto di spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile,

**Dato atto** che il limite di spesa del lavoro flessibile risulta il seguente:

LIMITE SPESA LAVORO FLESSIBILE – (100% spesa sostenuta nell'anno 2009)

€ 25.024,76

**Considerato** che questo Comune fa parte dell'Unione di Comuni dei Fenici,

**Preso atto** che il quadro normativo in materia di capacità assunzionali delle unioni di comuni, risulta essere il seguente:

-art. 1 comma 229 della legge 208/2015: “A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, (...) le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.

-Art. 32, c. 5, ultimo periodo del D. Lgs. N. 267/2000 “[...] I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte.

**Vista** la deliberazione G.C. n. 1 del 16.01.2023, con cui è stata disposta la cessione all’Unione di Comuni dei Fenici, per l’anno 2023, le quote di spese di personale pari ad € 13.700,00, a valere sul limite del lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.;

**Calcolato** che, per effetto della suddetta cessione, il limite di spesa per il lavoro flessibile, per l’anno 2023, risulta essere il seguente:

**€ 25.024,76 - € 13.700,00 = € 11.324,76**

**Considerato** che, per quanto riguarda le assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile, l’Amministrazione non intende, ad oggi, effettuare alcuna assunzione di tale tipo per gli anni 2023, 2024 e 2025,

**Preso atto** che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132 recante: “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”,

**Considerato** che, ai sensi del DM 132/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è composto da una scheda introduttiva e tre “sezioni”, organizzate in “sotto sezioni”:

1. Scheda anagrafica dell’amministrazione;
2. Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione (la sezione è organizzata nelle sotto sezioni: valore pubblico, performance, rischi corruttivi e trasparenza);
3. Sezione Organizzazione e capitale umano (declinata nelle sotto sezioni struttura organizzativa, lavoro agile e piano triennale dei fabbisogni di personale);
4. Sezione Monitoraggio, che reca strumenti e modalità di verifica dell’attuazione del PIAO, incluse le indagini sulla soddisfazione degli utenti, nonché i soggetti responsabili;

**Dato atto** pertanto che il Programma Triennale del fabbisogno di personale viene ad essere sostituito dalla sottosezione del PIAO denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale”,

**Considerato** che il Programma Triennale del fabbisogno di personale è un documento propedeutico al bilancio di previsione e ritenuto necessario pertanto, al fine di approvare il Bilancio, di procedere all’approvazione dello stralcio del PIAO 2023-25 relativo alla sottosezione denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, dando atto che la stessa confluirà nel documento del PIAO 2023-2025 in sede di sua approvazione,

**Considerato** altresì che:

-questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato con la delibera C.C. n. 10 del 24.07.2023 e relativo all'anno 2022 non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

-le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come indicato nell'Allegata tabella;

Dato atto che questo Comune non è tenuto all'obbligo di collocamento dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 in quanto ente con un numero di dipendenti inferiore a 15;

**Richiamato** l'art. 33 del d.lgs.165/2001 che dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

**Considerato** che nella delibera G.C. n. 94/2021 veniva dichiarato che questo Ente non presente situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale,

**Ritenuto** di confermare quanto detto nella citata delibera G.C. n. 94/2021 in merito al fatto che questo Ente non presente situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in considerazione della situazione di grave carenza numerica del personale in servizio,

**Visto** il [Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno](#) con cui viene differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**Visto** l'art. 1, c. 775 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” con cui viene differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**Visto** il [Decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno](#) con cui viene differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**Visto** il [Decreto 30 maggio 2023 del Ministero dell'Interno](#) con cui viene differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**Visto** il [Decreto 28 luglio 2023 del Ministero dell'Interno](#) con cui viene differito al 15 settembre 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

**Acquisiti** il parere favorevole del Responsabile del Segretario comunale relativamente alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000.

**Acquisito** il parere favorevole del revisore dei conti dott. Mauro Serra acquisito al protocollo comunale al n. 4457 in data 13.09.2023,

con voti unanimi

DELIBERA

**Di approvare** lo stralcio del PIAO 2023-25 relativo alla sottosezione denominata “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, dando atto che la stessa confluirà nel documento del PIAO 2023-2025 in sede di sua approvazione, che prevede le assunzioni di seguito indicate:

#### **TEMPO INDETERMINATO**

##### **ANNO 2023**

-n. 1 istruttore inquadrato nell'Area degli istruttori ai sensi del CCNL 16.11.2022 con profilo professionale istruttore contabile o amministrativo – contabile, a decorrere presumibilmente dal mese di ottobre 2023, a tempo pieno, da assumere tramite mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2011 o utilizzo di graduatoria di altro ente o concorso pubblico,

-n. 1 Operatore Esperto inquadrato nell'Area degli operatori esperti ai sensi del CCNL 16.11.2022 con profilo professionale Collaboratore tecnico a tempo pieno mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 247/77 del 3.10.2022, con decorrenza dal prossimo 1.11.2023,

##### **ANNO 2024**

NESSUNA ASSUNZIONE

##### **ANNO 2025**

NESSUNA ASSUNZIONE

#### **TEMPO DETERMINATO – LAVORO FLESSIBILE**

##### **ANNO 2023**

NESSUNA ASSUNZIONE

##### **ANNO 2024**

NESSUNA ASSUNZIONE

##### **ANNO 2025**

NESSUNA ASSUNZIONE

**Di attribuire** al Responsabile del Servizio Finanziario la responsabilità della procedura per l'assunzione di n. 1 istruttore inquadrato nell'Area degli istruttori ai sensi del CCNL 16.11.2022 con profilo professionale istruttore contabile o amministrativo – contabile,

**Di attribuire** al Responsabile del Servizio Tecnico la responsabilità della procedura per l'assunzione di n. 1 Operatore Esperto inquadrato nell'Area degli operatori esperti ai sensi del CCNL 16.11.2022 con profilo professionale Collaboratore tecnico,

#### **Di dare atto, inoltre:**

-che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come indicato nell'Allegata tabella,

-che viene rispettato il limite di spesa per il lavoro flessibile, come dai calcoli in premessa,

-che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente,

**Di confermare** la ricognizione effettuata con delibera G.C. n. 15/2021 in merito al fatto che questo Ente non presenta situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

**Di dare atto** che il responsabile del procedimento relativo l'assunzione dell'istruttore tecnico è il Segretario Comunale;

**Di dare atto** che la Responsabilità del Procedimento per le ulteriori assunzioni verrà indicata successivamente con apposito atto;

**Di provvedere** ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, TUEL 267/2000, con separata unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
EMANUELE CADONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Dr. MASALA GIANNI SANDRO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dalla data odierna.

Palmas Arborea 22.09.2023

Il Segretario Comunale  
Dr. MASALA GIANNI SANDRO

**ALL.A**

**CALCOLO ENTRATE CORRENTI ULTIMO TRIENNIO**

ANNUALITA'	2020	2021	2022
ENTRATE CORRENTI :			
TIT.I - ENTRATE TRIBUTARIE	253.530,81	243758,24	246.028,35
TIT.II – TARSFERIMENTI CORRENTI	1.513.014,69	1389377,54	1541254,81
TIT.I00 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	83414,51	80429,52	104843,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI(SOMMA VALORI PRECEDENTI)	1.849.960,01	1.713.565,30	1.892.126,25

**CALCOLO PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

MEDIA ENTRATE CORRENTI ULTIMI TRE ANNI	1.818.550,52
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ULTIMA ANNUALITA'	104.945,51
RIFERIMENTO PER SPESE PERSONALE	1.713.605,01

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2023		
Popolazione al 31 dicembre		2022	1.486	b
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	391.510,45 € (l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	407.786,41 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	1.849.960,01 €	
		2021	1.713.565,30 €	
		2022	1.892.126,25 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.818.550,52 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2022	104.945,51 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.713.605,01 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		22,85%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		28,60%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	98.580,58 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	490.091,03 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	134.569,52 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	134.569,52 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	542.355,93 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	490.091,03 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	490.091,03 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021	
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022	
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2023	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(p) * (q)

ENTE NON VIRTUOSO